



**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA
ROMAGNA
"BRUNO UBERTINI"**
(ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO)

via Bianchi, 9 - 25124 Brescia
tel 03022901 - fax 0302425251
Email info@iszler.it
C.F. - P.IVA 00284840170
n. R.E.A. CCIAA di Brescia 88834

ACCORDO QUADRO

**Accordo Quadro per l'esecuzione di lavori da fabbro e affini da eseguirsi presso la sede di Brescia dell'Istituto Zooprofilattico della Lombardia e Emilia Romagna
"Bruno Ubertini" anni 2018-2019-2020**

CIG: Z3221BA4C7

Capitolato Speciale d'Appalto

1	Importo lavori accordo quadro	36.000,00
2	oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso	3.600,00
	Totale Complessivo	39.600,00

Il Direttore Generale
Prof. Stefano Cinotti

*Il Responsabile del
Procedimento*
Ing. Luca Rocco scorrano

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Regolamento generale: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. Parte ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto: decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145. Parte ancora in vigore;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti D.lgs 50/2016;
- Decreto n. 81 del 2008: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva);
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE:** IZSLER Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia Romagna "B. Ubertini" ;
- b) **ESECUTORE/OPERATORE:** la persona fisica o giuridica o le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate, incaricate della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture oggetto dell'Accordo Quadro;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO:** il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) **ACCORDO QUADRO:** l'accordo tra il Committente e l'Esecutore per la realizzazione di attività non preventivamente indicate ;
- e) **ELENCO PREZZI:** i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come determinati alla luce dell'offerta formulata dall'Operatore:
 - ai fini della contabilizzazione dei lavori;
 - ai fini della definizione dei prezzi di eventuali variazioni che si dovessero rendere necessarie in corso di esecuzione dei lavori;
 - ai fini della valorizzazione economica dei lavori eseguiti in caso di risoluzione dell'Accordo Quadro.
- f) **ORDINE DI LAVORO:** Il documento trasmesso dal direttore dei lavori con le modalità ritenute idonee, anche in via telematica, contenente l'indicazione del luogo di esecuzione, la tipologia dei lavori, l'eventuale Capitolato tecnico le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto nonché i termini per l'esecuzione dell'intervento e l'importo presunto dell'intervento oggetto dell'ordine di lavoro;
- g) **ACCETTAZIONE DI LAVORO:** il precedente Ordine di Lavoro controfirmato dall'appaltatore per accettazione e rispedito alla Stazione Appaltante.
- h) **IMPORTO PRESUNTO DELL'ACCORDO QUADRO:** la somma degli importi relativi ai lavori oggetto dell'Accordo Quadro
- i) **RIBASSO OFFERTO** – importo del ribasso offerto sull'Elenco Prezzi di riferimento
- l) **INIZIO DATA CONTATTUALE:** la data di sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore o data convenzionalmente convenuta

PARTE PRIMA

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Oggetto dell'Appalto è la stipula di un Accordo Quadro, di cui al combinato disposto dell'art.3, comma 1 lettera ll), e dell'art. 53 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii con un unico operatore economico sul quale basare la richiesta di ordini specifici per l'esecuzione di tutte le attività necessarie per lo svolgimento dei lavori di :
 - a. **Lavori da fabbro e affini**
2. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
3. L' Accordo Quadro regola la modalità di esecuzione degli ordini specifici che verranno richiesti durante il periodo di durata del medesimo Accordo Quadro, direttamente dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, con le modalità di cui ai successivi articoli.
4. Con la stipula dell'Accordo, l'operatore economico aggiudicatario della presente procedura, si impegna ad adempiere ai singoli ordini di lavoro ai sensi sei successivi articoli
5. I lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, come indicato nei successivi articoli, per interventi di manutenzione non predeterminati, secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili di proprietà dell'Istituto presso la sede di Brescia.
6. Gli interventi, che saranno determinati (in numero e specie) nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro, in seguito alle necessità specifiche della Stazione Appaltante, si esplicheranno nell'esecuzione, anche in condizioni di somma urgenza, di lavori di manutenzione di qualsiasi tipo, da contabilizzare di norma a misura, conseguenti o meno a formali preventivi, approvati dal RUP o dal DL, predisposti dall'impresa stessa sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione della procedura a cui sarà applicato il ribasso offerto .
7. I preventivi di cui al comma precedente devono essere predisposti dall'operatore economico aggiudicatario con oneri a proprio carico, sotto il controllo e la supervisione del D.L. e del R.U.P., secondo il livello di definizione all'uopo dagli stessi prescritto, anche in riferimento agli obblighi di sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9/4/2008, n.81.
8. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di riferimento. Nuovi prezzi saranno formati in analogia ai prezzi di elenco mediante analisi dettagliata. Non saranno accettati generiche valutazioni a corpo.
9. Gli interventi devono essere eseguiti dall'impresa a regola d'arte nel rispetto degli ordini e delle disposizioni di servizio che saranno impartiti dal R.U.P. e dal D.L., nonché delle prescrizioni tecniche ed operative coerenti con ogni singola lavorazione.
10. L'Accordo Quadro ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'Impresa nell'ambito delle quali, per l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, si procederà successivamente all'invio di singoli Ordini di Lavoro emessi dalla Direzione Lavori .

11. In ogni singolo intervento sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli stessi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 2. Ammontare dell'appalto e periodo del contratto

1. L'importo complessivo presunto dell'Accordo Quadro ammonta ad Euro 39.600,00 iva esclusa, di cui Euro 3.600,00 per oneri per la sicurezza
- Importo esecuzione lavori a misura 36.000,00
- Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza 3.600,00
- IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO (1 + 2) 39.600,00
3. Tale fabbisogno è stimato sulla base del periodo di durata dell'Accordo Quadro e non sull'importo dei singoli ordini. La predetta stima è effettuata in ragione della previsione del fabbisogno dell'IZSLER ed è determinata, al meglio delle possibilità e conoscenze attuali da parte dell'IZSLER nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Pertanto, detta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione dell'IZSLER nei confronti dell'Esecutore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente la regolamentazione per l'assegnazione degli ordini specifici. L'Esecutore, pertanto, non potrà pretendere in alcuna sede l'attivazione di alcun ordine in nessuna misura.
4. L'Accordo Quadro che verrà stipulato con l'aggiudicatario della presente procedura avrà una validità a tutto il **31/12/2020** o anticipatamente al raggiungimento del valore economico indicato al comma 1 del presente articolo.
5. Dalla scadenza del periodo contrattuale non potranno essere più disposti ordini per l'esecuzione di lavori. I lavori già avviati saranno portati a conclusione.
6. **L'importo di appalto di cui al comma 1 non è, comunque, assolutamente vincolante per la Stazione Appaltante che sarà tenuta esclusivamente al pagamento dei corrispettivi relativi agli Ordine di lavoro effettivamente disposti dal D.L. in base alle necessità manutentive.**
7. **Non sono previsti oneri per la stesura dei preventivi.**

Art. 2.1 Corrispettivi e prezzi

1. I singoli Ordini di Lavoro saranno valutati e contabilizzati in base al listino prezzi di riferimento del presente accordo quadro a cui sarà applicata la percentuale di sconto offerta.
2. Gli oneri della sicurezza saranno corrisposti in percentuale al prezzo netto di ogni Ordine di Lavoro.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto dell'Accordo Quadro è stipulato "a misura .." .
2. L'importo di ogni singolo Ordine può variare in diminuzione o in aumento, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità.
3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili

Ai sensi della classificazione per l'esecuzione dei lavori questi sono così classificati:

Categoria Prevalente: **OS6 Opere da fabbro e affini**

Classifica 1 (fino ad Euro 516.457)

Art.5 - Descrizione sommaria delle opere e luogo di esecuzione

1. Gli interventi di manutenzione che formano oggetto dell'Accordo Quadro possono essere sinteticamente così riassunti, fatte salve più precise indicazioni che, alla consegna dei lavori, verranno impartite dalla Direzione dei Lavori:

Opera da fabbro e affini

2. Luogo di esecuzione dei lavori:

- a. Sede centrale di Via Bianchi,9 Brescia

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

- 1 In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto quadro, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente capitolato speciale;
 - b) elenco prezzi di riferimento
 - c) l'offerta dell'Impresa
 - d) l capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 (parte in vigore);
 - e) per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza il piano di sicurezza e di coordinamento le proposte integrative al predetto piano;
 - f) il piano operativo dell'impresa(POS);
 - g) il DUVRI
2. L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate:
 - a. il piano operativo per la sicurezza fisica dei lavoratori, da custodire a disposizione delle autorità preposte alle verifiche ispettive di controllo,

- b. elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
4. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a. la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
 - b. il Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
 - c. il Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte in vigore;
 - d. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i; e. il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
5. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi).
6. Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di segnaletica di **sicurezza** sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).
7. L'appaltatore sarà chiamato alla stipula del contratto dell'accordo quadro nel rispetto dei termini di legge. Qualora l'appaltatore non trasmetta gli atti necessari alla stipula del contratto (fideiussione ecc) o non lo sottoscriva entro 10 giorni dalla convocazione o invio, l'Istituto si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria senza che l'Appaltatore possa opporsi o rivalersi per il mancato guadagno.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
3. L'Appaltatore prende atto che durante l'esecuzione dei lavori le attività dell'Istituto non si interromperanno: pertanto qualsiasi lavorazione che interferisca con le attività dovrà essere preventivamente concordata con il Direttore dei Lavori e i Responsabili delle Strutture Sanitarie. Tutte le disposizioni date anche se potranno determinare un aggravio di impegno di personale e tempo non potranno essere assunte quali motivi di riserva avendo l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, valutato questa particolarità dell'esecuzione dei lavori all'atto dell'offerta.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal D.lgs 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai comma 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto di accordo quadro.
2. Gli interventi di manutenzione "a richiesta" verranno effettuati, ai sensi di quanto previsto all'art.54, comma 3, del D.lgs 50/2016, secondo quanto stabilito da appositi Ordini di Lavoro nei limiti e alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro.
3. Con la sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore si impegna unilateralmente per tutta la durata dell'Accordo Quadro a redigere la preventivazione degli interventi "a richiesta" e a sottoscrivere i singoli Ordini di lavoro applicativi per l'esecuzione degli interventi stessi, sulla base di quanto prescritto nel presente articolo. Non sono riconosciuti oneri per sopralluoghi preordinati all'esecuzione dell'intervento o per redigere il preventivo; la mancata presentazione del preventivo sarà considerata come manifestazione da parte della ditta di non essere interessata all'esecuzione dell'intervento richiesto. In caso di non risposta alla richiesta di preventivo entro tre giorni lavorativi l'Istituto si riserva di richiedere l'intervento ad altre ditte. **Il mancato invio del preventivo entro il tempo stabilito determina l'applicazione di una penalità di € 100,00 per ogni ritardo che verrà scontata sul primo pagamento utile.**
4. La Stazione Appaltante richiederà all'appaltatore la quantificazione del costo degli interventi da eseguire mediante la redazione di preventivi corredati, laddove indicato dalla Stazione Appaltante, di computi metrici e schemi grafici.
5. I preventivi richiesti dovranno essere redatti con le quotazioni riportate nell'elenco prezzi allegato e ribassati della percentuale corrispondente al ribasso formulato in sede di gara al netto degli oneri per la sicurezza. Solo in mancanza di quotazioni, l'Appaltatore potrà ricorrere alla formulazione di "Nuovi prezzi" presentando apposita analisi. Non saranno presi in considerazione prezzi forfettari o a corpo.

6. La Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà rifiutare il preventivo e assegnare un nuovo termine all'Appaltatore per l'adeguamento e/o il completamento dello stesso, secondo le indicazioni della DL.
7. Sulla base dei preventivi redatti dall'Appaltatore ovvero, qualora necessario, sulla base di un apposito progetto fatto predisporre e approvato dalla Stazione Appaltante, si procederà alla formalizzazione di appositi ordini di lavoro applicativi che l'Appaltatore dovrà restituire firmati per accettazione.
8. La firma da parte dell'Appaltatore potrà essere apposta dal legale rappresentante dello stesso o da altri soggetti a ciò espressamente delegati. La sottoscrizione dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine di lavoro, anche mediante spedizione dello stesso al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicati nel contratto, con contestuale trasmissione del documento firmato alla DL (anche tramite posta elettronica o fax).
9. Resta ferma la possibilità, per motivi di urgenza, di richiedere l'effettuazione di interventi anche in mancanza di preventivazione, determinando, a consuntivo, il corrispettivo dovuto con le modalità di cui al presente articolo e concludendo il relativo ordine di lavoro.
10. Gli ordini applicativi saranno di importo singolo, di norma, fino ad un massimo di **€ 5.000,00** euro. In essi saranno indicati: l'oggetto dell'intervento, l'ammontare, la data consegna lavori, il termine di esecuzione. Per preventivi risultanti di importo netto, esclusi oneri della sicurezza, superiori all'importo sopra determinato l'Istituto si riserva di indire apposita gara senza nessun obbligo nei confronti dell'appaltatore aggiudicatario dell'Accordo Quadro. L'Istituto è altresì libero di indire altre procedure di selezione per specifici lavori della stessa tipologia di quelli facenti parte del presente Accordo Quadro a suo insindacabile giudizio e senza nessun obbligo nei confronti dell'Appaltatore.
11. Ai predetti contratti sarà allegato, il POS fornito dall'Appaltatore riguardante lo specifico intervento e il DUVRI fornito dall'Istituto ovvero, nel caso di applicazione della disciplina di cui all'art. 90, comma 3, del DLgs. n. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del decreto medesimo.
12. Al termine di ogni intervento di manutenzione "a richiesta", verrà redatta l'autorizzazione all'emissione della fattura dal tecnico referente che sancisce la buona esecuzione dell'intervento e l'ultimazione lavori" rispetto al singolo intervento eseguito.
13. Eventuali riserve da parte dell'Appaltatore dovranno essere trascritte, a pena di decadenza sull'autorizzazione ad emettere fattura e esplicitate entro 15 giorni.
14. Ogni ordine di Lavoro ha una sua completezza e non possono essere raggruppati più ordini di lavoro.
15. Gli interventi "minimali", di norma di importo fino a € 500,00, potranno essere commissionati via fax o tramite posta elettronica senza l'acquisizione del preventivo, sentita per le vie brevi la DL.

Art. 17 - Condotta dei lavori

- 1 L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.
- 2 L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
- 3 L'Impresa, dovrà, in particolare:
 - a. eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione Appaltante;

- b. gestire le richieste di interventi di manutenzione, di qualunque genere (in forma scritta, via fax, informatica), con procedimenti che consentano, in qualunque momento, la loro precisa conoscenza,
 - c. eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
 - d. elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
 - e. l'affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti secondo la legge DM 37/08 e s.m.i. e, per il rilascio di idonea dichiarazione di conformità (punto valido per Accordi Quadro di natura impiantistica);
 - f. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
 - g. deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
 - h. mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.
- 4 L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.
- 5 L'Impresa dovrà, infine, organizzare un sistema di comunicazione delle richieste di intervento che (soprattutto per le urgenze) consenta il reperimento delle squadre di lavoro con immediatezza.
- 6 . L'Amministrazione si riserva di provvedere direttamente alla esecuzione o al completamento dei lavori non tempestivamente eseguiti, addebitando alla impresa inadempiente la maggiore spesa sostenuta ed eventuali danni.

Art.18 - Subappalti

- 1 Non è ammesso il subappalto dei lavori oggetto dell'Accordo Quadro. Tutte le lavorazioni devono essere eseguite da personale dell'impresa aggiudicataria. E' ammesso l'affidamento la lavorazioni specialistiche, in tal caso il pagamento sarà corrisposto direttamente al subaffidatario ai sensi di legge. (D.lgs 50/2016)

Art. 19 - Anticipazione

1. Atteso che l'Accordo Quadro non vincola l'Istituto all'avvio dei singoli Ordini di Lavoro non è prevista nessuna anticipazione sull'importo del contratto ne sui singoli Ordini di lavoro .

Art.20 - Modalità di contabilizzazione e di liquidazione

Premessa:

La Stazione Appaltante accetta fatture inviate in modalità elettronica.

Si fa presente che:

- 1) l'indicazione della dichiarazione di assolvimento dell' imposta di bollo in modo virtuale e relativo importo, ove previsti, sono dati obbligatori.
- 2) L'Istituto applica lo split payment e l'IVA dovuta sarà versata direttamente all'erario, pertanto la fattura elettronica deve indicare:

- a. nel campo "importo totale documento" la somma di imponibile e IVA, -
- b. nel campo "esigibilità IVA" indicare la lettera S di scissione;
- c. nel campo "importo" della sezione Dettaglio pagamento indicare solo l'imponibile*

- 1 La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite per ogni singolo Ordine di lavoro in base alle indicazioni della DL nei certificati di ultimazione lavori e/o autorizzazione a fatturare
2. In occasione dei pagamenti, comunque disposti, saranno riconosciuti, gli oneri di sicurezza in percentuale sul netto dell'ordine.
3. Il pagamento della fattura elettronica relativa a ciascun ordine avverrà dopo l'acquisizione del DURC entro sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data emissione della fattura
- 4 Il pagamento delle fatture elettroniche verrà effettuato conformemente ai regolamenti, agli usi e alle consuetudini della Stazione Appaltante per quanto riguarda i servizi di contabilità e di cassa.
- 5 I lavori di manutenzione oggetto dell'Accordo Quadro saranno remunerati di norma a misura, soggetti alla riduzione del ribasso percentuale offerto dall'operatore con l'aggiunta in percentuale degli oneri della sicurezza (Decreto Legislativo n.81/2008) non soggetti ad alcun ribasso.

Art. 21 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare ogni singolo Ordine di Lavoro è indicato sull'ordine stesso preso in accordo tra il tecnico referente e l'appaltatore. Nessun ordine di lavoro potrà avere data successiva alla scadenza contrattuale prevista dell'Accordo Quadro.
2. L'appaltatore può essere chiamato ad eseguire più Ordini di Lavoro contemporaneamente. Ogni ordine di lavoro si considera assestante.

Art. 22 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori stabilito nell'Ordine di Lavoro singolo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo del singolo ordine.
2. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi del comma 1 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale dell'accordo quadro; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'art. 108 comma 4 del D.lgs 50/2016, in materia di risoluzione del contratto.
3. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
4. In caso di ritardo nella consegna dei preventivi richiesti si applica la penalità di cui all'art. 11 comma 2 lettera b) del presente capitolato.

Art. 23 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione o per l'inizio concordato dei lavori di un singolo ordine di lavoro superiore a 20 (giorni) naturali consecutivi può produrre la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

Art. 26 - Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.lgs 50/2016 l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai comma 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto

4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 500.000 senza franchigia.

5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai comma 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

Art. 27 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il D.U.R.C., in originale, ai sensi dell'art. 53, comma 2 ;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, comma 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'art. 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'art. 31 del Decreto n. 81 del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'art. 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'art. 44 se presente;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 45.

3. Gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subfornitori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'art. 48 del D.lgs 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
 - f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'art. 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'art. 16 del Decreto n. 81 del 2008.
5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 28 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato a:
- a) osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso Decreto nonché le altre disposizioni del medesimo Decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli art. da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso Decreto;
 - c) verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli

appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'art. 41, comma 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 29 - Piano di sicurezza e di coordinamento (se presente)

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale. (ove previsto)

2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 44.

Art. 30 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento (se presente)

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 31 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, , comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
4. Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 32 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso Decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 33 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'art. 205, del D.lgs 50/2016, qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale dell'Accordo Quadro in misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 34 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 35 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs 50/2016;
 - b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

- i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'art. 51 del Decreto n. 81 del 2008;
- m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'art. 66, comma 5, del presente Capitolato speciale;
- n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
- o) ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui all'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207 del 2010; in tal caso il R.U.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei Lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c) decadenza dell'attestazione S.O.A. dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

6. Nei casi di risoluzione del contratto si precederà ad altra gara di appalto .

Art. 36 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, comma 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all'art. 29, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'art. 1, comma 5, lettera a) e se presente il CUP di cui all'art. 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai comma 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 54, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai comma da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ELENCO PREZZI DI RIFERIMENTO:
Comune di Milano VOLUME 2.1 COSTI UNITARI E PICCOLA MANUTENZIONE CIVILI (2017)
liberamente scaricabile

L'intero prezziario è di riferimento anche per la creazione di nuovi prezzi.